



azienda regionale per l'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 31 DEL 09/03/2017

Oggetto: **xxxxx xxxxx C/ A.R.E.A. E PIU' – RICORSO EX ART. 414 C.P.C. –
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE LAVORO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

L'Amministratore Unico,

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12;

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22;

VISTO il vigente Statuto dell'Azienda;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 09/01/2017, con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 70/35 del 29/12/2016, è stata nominata Amministratore Unico dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) la Dott.ssa Maria Giovanna Porcu, ai sensi dell'art. 9, comma II, della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22, per un periodo di tre anni e comunque al massimo sino al centottantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 24 del 03/03/2017, con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 11/21 del 28/02/2017, sono state conferite con effetto immediato all'ing. Marco Crucitti le funzioni di direzione generale dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa, il cui incarico si conclude al termine dei novanta giorni successivi alla scadenza dell'Amministratore Unico dell'AREA attualmente in carica e, comunque, alla data di collocamento in quiescenza dell'ing. Crucitti se precedente;

SU PROPOSTA del Servizio Affari Legali, Settore recupero crediti e controversie amministrative;

PRESO ATTO che il Signor xxxxx xxxxx, rappresentato e difeso dall'Avv.to Elena Perotti, ha presentato ricorso ex art. 414 c.p.c. nanti il Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro contro la Società CIMAS Engineering srl nonché contro l'Azienda nonché contro il Ministero delle Infrastrutture e trasporti – Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna affinché il Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di

discussione di cui all'art. 420 c.p.c. ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c., accolga le seguenti conclusioni:

- I. accertare e dichiarare che il sig. xxxxx xxxxx ha svolto dal xx.xx.xxxx al xx.xx.xxxx/xx.xx.xxxx la propria attività lavorativa subordinata alle dipendenze e sotto la direzione della società Cimas Engineering s.r.l. in p.l.r.p.t., sig. xxxxx xxxxx, sedente in Roma (00144) Viale Città d'Europa, 74 secondo gli orari e le modalità di cui in narrativa e che in virtù delle mansioni svolte e della natura dell'attività esercitata, il ricorrente gode del diritto all'inquadramento nel xx livello del C.C.N.L. Metalmeccanica – piccola e media industria – qualifica xxxxx – ovvero in quello che risulterà all'esito dell'istruttoria;*
- II. accertare e dichiarare che il sig. xxxxx xxxxx svolgendo la propria attività lavorativa subordinata dal xx.xx.xxxx al xx.xx.xxxx/xx.xx.xxxx alle dipendenze e sotto la direzione della società Cimas Engineering s.r.l. in p.l.r.p.t., sig. xxxxx xxxxx, sedente in Roma (00144) Viale Città d'Europa, 74 si è occupato ----- omissis ----- secondo i periodi e gli orari e le modalità di cui in narrativa e con qualifica e mansioni tali da riconoscergli il diritto all'inquadramento nel xx livello del C.C.N.L. Metalmeccanica - piccola e media industria – qualifica xxxxx – ovvero in quello che risulterà all'esito dell'istruttoria;*

Per l'effetto

- III. condannare la società Cimas Engineering s.r.l. in p.l.r.p.t., sig. xxxxx xxxxx, sedente in Roma (00144) Viale Città d'Europa, 74, in favore del sig. xxxxx xxxxx, al pagamento delle spettanze arretrate, consistenti in differenze retributive, ferie, permessi, indennità di funzione, TFR, e quant'altro ritenuto dovuto e non percepito per il periodo ricompreso nel dedotto periodo di riferimento pari alla somma lorda di € 32.630,69 o alla maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa assumendo parametro la paga di fatto e comunque ai sensi dell'art. 2099 c.c. e dell'art. 36 Cost. e del C.C.N.L. Metalmeccanica - piccola e media industria – liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c. o anche tramite CTU contabile, in ogni caso con la rivalutazione per l'effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione del valore del credito per l'effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme rivalutate;*

- IV. *condannare in solido con la società Cimas Engineering s.r.l. in p.l.r.p.t., sig. xxxxx xxxxx, sedente in Roma (00144) Viale Città d'Europa, 74, quali committenti, A.R.E.A. Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa – Distretto di Sassari – ed il Ministero delle Infrastrutture e trasporti – Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, secondo competenza in relazione ai periodi lavorati per ognuno dei contratti d'appalto, in favore del sig. xxxxx xxxxx, al pagamento delle spettanze arretrate, consistenti in differenze retributive, ferie, permessi, indennità di funzione, TFR, e quant'altro ritenuto dovuto e non percepito per il periodo ricompreso nel dedotto periodo di riferimento pari alla somma lorda di € 22.647,80 in danno ad A.R.E.A. Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa – Distretto di Sassari ed € 9.982,89 in danno al Ministero delle Infrastrutture e trasporti – Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna o alla maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa assumendo parametro la paga di fatto e comunque ai sensi dell'art. 2099 c.c. e dell'art. 36 Cost. e del C.C.N.L. Metalmeccanica - piccola e media industria – liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c. o anche tramite CTU contabile, in ogni caso con la rivalutazione per l'effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione del valore del credito per l'effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme rivalutate;*
- V. *previo accertamento dei conseguenti dovuti versamenti previdenziali, condannare la Cimas Engineering s.r.l. in p.l.r.p.t., sig. xxxxx xxxxx, sedente in Roma (00144) Viale Città d'Europa, 74 e/o A.R.E.A. Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa – Distretto di Sassari – ed il Ministero delle Infrastrutture e trasporti – Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna se di competenza e secondo i diversi periodi, al pagamento*
- in favore dell'INPS a titolo di mancato versamento della retribuzione previdenziale la somma ritenuta equa e di giustizia determinata anche all'esito della richiesta CTU contabile oltre sanzioni ed interessi come per legge o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno per mancata contribuzione, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c. o anche tramite CTU contabile, in ogni caso con la rivalutazione per l'effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione del valore del credito per*

l'effetto dell'aumento del costo della vita, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme rivalutate;

VI. in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

VISTO il provvedimento con il quale il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro ha fissato per il giorno xx xxxx 2017 l'udienza di discussione del predetto ricorso, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente;

CONSIDERATO l'avviso espresso dal Funzionario del Servizio Affari Legali, Settore recupero crediti e controversie amministrative, Dott.ssa Eloise Leppori, secondo cui risulta necessario costituirsi nel giudizio in parola al fine di difendere e tutelare gli interessi dell'Azienda;

CONSIDERATO che il termine per la costituzione in giudizio scade il xx/xx/2017;

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull'atto proposto dagli uffici;

D E L I B E R A

- di costituirsi nel giudizio promosso con ricorso ex art. 414 c.p.c. nanti il Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro dal Sig. xxxxx xxxxx, dando mandato al Direttore Generale di adottare gli atti conseguenti di competenza, per le motivazioni di cui in premessa;
- di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n.14/95;

Cagliari, 09/03/2017

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to (Dott.ssa Maria Giovanna Porcu)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Ing. Marco Crucitti)